



# Comune di Pederobba

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Onigo di Pederobba  
(Treviso)

## ORDINANZA N. 33 del 20-07-2022

### ORDINANZA PER LA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

#### II SINDACO

**RICHIAMATA** la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi."

**VISTA** la nota della Regione Veneto prot. n°286844 del 27/06/2022 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

**VISTA** l'Ordinanza della Regione Veneto n. 37 del 3 maggio 2022 con cui viene fatto invito ad adottare provvedimenti tesi a limitare l'utilizzo di acqua potabile per il solo scopo domestico – alimentare.

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Comunale n°29 del 24/06/2022 con la quale si indicava il divieto di utilizzo dell'acqua potabile della rete acquedottistica per lavare auto, annaffiare giardini ed orti, per lavare cortili e per riempire piscine nonché vasche di accumulo, riservandolo solo per l'igiene personale e per l'uso alimentare.

**CONSIDERATA** la particolare situazione metereologica (scarsità di piogge, terreni secchi).

#### ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. sul territorio comunale fino a cessazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi il divieto di:
  - Accensione di fuochi con qualsiasi finalità;
  - Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;
  - Esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
  - Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
2. l'estensione del divieto del divieto su tutto il territorio comunale, di bruciatura delle stoppie, dei residui vegetali, dei residui dello sfalcio, della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo.

L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis dell'art.50 del D.Lgs. 267/2000 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R., in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

#### DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.  
Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al Prefetto, al Questore, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso.